

ALLEGATO “A”

MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE PER L'ERADICAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA COCCINIGLIA TARTARUGA

(*TOUMEYELLA PARVICORNIS*)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 3 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 173 del 21-07-2021, è fatto obbligo nelle “aree delimitate”, intese come l’insieme della “zona infestata” e della relativa “zona cuscinetto” circostante la zona infestata per una larghezza di 5 km., adottare le seguenti misure fitosanitarie:

- rimozione di della pianta ospite infestata dal parassita specificato mediante abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili.
- distruzione mediante combustione in loco nel rispetto dell’art. 182, comma 6 -bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l’art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
- trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche delle piante e delle fasi vitali del parassita
- operazioni selvicolturali finalizzate a rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante (potature di rimonda del secco e che favoriscano l’arieggiamento e incrementino la luminosità all’interno della chioma evitando la creazione di ambienti umidi e ombreggiati, concimazioni a base di fosforo e potassio cercando di evitare consistenti apporti di azoto ecc.)
- divieto di movimentazione del materiale di risulta provenienti dagli abbattimenti o dalle potature infestato dal parassita dall’area delimitata verso l’esterno o dalla “zona infestata” verso la zona “cuscinetto”. La movimentazione è consentita previo controllo del Servizio Fitosanitario Regionale o sotto la sua supervisione solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti di distruzione. I cassoni dei mezzi deputati al trasporto devono essere adeguatamente lavati e disinfestati
- intensificazione, nell’area delimitata, del monitoraggio da parte del Servizio Fitosanitario Regionale consistente in ispezioni visive e, se necessario, prelievo campioni e analisi anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con strutture operanti sul territorio.

Le misure prescritte sopraindicate sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e siti ove sono presenti piante di *Pinus* spp, potenzialmente ospiti dell’organismo nocivo.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente documento si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 15 del D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19, che così recita: “*A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00*”.